



COMUNE DI GESSOPALENA

Provincia di Chieti

AREA AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNUALITÀ 2021

(ART. 11 DELLA L. 09.12.1998 N. 431 – D.M. 07.06.1999 – NOTA REGIONE ABRUZZO PROT. RA/407042/2021)

VISTA la L. 09.12.1998 n. 431 ad oggetto: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed in particolare l'art. 11, ai sensi del quale è istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il D.M. 07.06.1999 ad oggetto: "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431 e criteri per la determinazione degli stessi";

VISTA la nota prot. RA/407042/2021 del servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo ad oggetto: "Decreto 19 Luglio 2021 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021";

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 56/2021;

SI RENDE NOTO

che i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale possono presentare domanda di concessione del **contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2021 entro il 31.12.2021** presso l'ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30 oppure tramite p.e.c. all'indirizzo prot@pec.comune.gessopalena.ch.it, compilando l'apposito modello di domanda disponibile presso lo stesso ufficio e sul sito internet <http://www.comunegessopalena.it>.

Per presentare domanda gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, purchè in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino UE (D.Lgs. 30/2007);
3. cittadinanza di uno Stato non UE, purchè in possesso di un titolo di soggiorno valido;
4. residenza nel Comune di Gessopalena (CH) in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
5. essere titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, di un alloggio che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9;
6. limiti di reddito:
 - a. (fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2020 (**€ 13.391,80**) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
 - b. (fascia B) reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore ad **€ 15.853,63**. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è solo utile al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore ad € 2.325,00.

In caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, alla domanda il richiedente dovrà allegare una autocertificazione circa la fonte di sostentamento con l'indicazione dei dati anagrafici e con la copia del documento di identità di chi fornisce il sostegno economico.

Per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2020.

Sono esclusi dal contributo i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed i possessori di un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risultante dall'attestazione I.S.E.E.

Il contributo di cui all'art. 11, c. 3, della L. n. 431/1998 non è cumulabile:

- con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori ai sensi dell'art. 10, c. 2, della stessa Legge;
- con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza" di cui al D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 e s.m.i.

L'accesso al contributo è ampliato ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa Covid-19 superiore al 25% ed in possesso di un I.S.E.E. non superiore ad € 35.000,00.

La riduzione del reddito può essere certificata con l'I.S.E.E. corrente con una certificazione nella quale il richiedente dichiara di avere subito per l'emergenza Covid-19 una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25% o con il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno/dicembre 2020 rispetto al periodo giugno/dicembre 2019 e per un numero massimo di sei mesi di locazione. Il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge 431/98.

Gessopalena, 03/12/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Dott. Pablo DE GREGORIO